

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

PR	\mathbf{O}	P	N	S	ΓΔ	DI	I	Æ	\mathbb{T}	$\mathbb{C}1$	F.
1 17		_	.,		_	1/1		1 1 1	.		L'.

N. REGISTRO GENERALE 414 del 04/12/2024

La terapia del sorriso in Regione Campania

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Al Presidente Consiglio della Regione Campania

<u>On. Gennaro Oliviero</u>

Alla Segreteria generale

<u>Dott.ssa Magda Fabbrocini</u>

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

TOMMASO PELLEGRINO

Avente ad oggetto:

La terapia del sorriso in Regione Campania



Proposta di Legge

La terapia del sorriso in Regione Campania

Art. 1 Finalità

- 1. La Regione Campania, con la presente legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico terapeutiche quale la terapia del sorriso.
- 2. Ai fini della presente legge si intende per terapia del sorriso la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.

Art. 2. Formazione degli operatori

- 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1, la Regione Campania promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattico-formativa.
- I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14 «Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro».
- 3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta Regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.

Art. 3 Elenco regionale associazioni.

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle associazioni che forniscono la terapia del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere della Campania.



Consiglio Regionale della Campania

- 2. Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1 le associazioni che forniscono la terapia del sorriso, mediante l'utilizzo di operatori formati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.
- 3. La Giunta regionale individua entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione nell'elenco.

Art. 4 Modalità di applicazione

- 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) le modalità per l'introduzione, a seguito della sperimentazione di cui all'Art. 7, presso le strutture ospedaliere, della terapia del sorriso prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici;
 - b) le caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all'attività di terapia del sorriso;

Art. 5 Progetti.

- 1. La Giunta regionale emana, con cadenza annuale, un bando al quale possono partecipare le associazioni di cui all'articolo 3 della presente legge, per promuovere progetti di terapia del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere della Campania.
- 2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la partecipazione, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Art. 6

Centro di studio e ricerca in materia di terapia del sorriso.

- 1. La Giunta regionale, attiva, in collaborazione con le Università della Regione Campania, Università Federico II di Napoli, l'Università della Campania Luigi Vanvitelli e L'Università di Salerno, e con strutture specialistiche quali l'Ospedale Pediatrico Santobono-Pausillipon di Napoli, un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del sorriso, che:
 - a) individua un modello standardizzato di terapia del sorriso, individuando le attività più significative, dopo averne verificato l'applicabilità e l'effetto sui bambini coinvolti e sulle loro famiglie, sulla base dell'esperienza maturata nelle Aziende sanitarie locali e Ospedaliere;
 - b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi;
 - c) tiene i contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale finalizzati ad uno scambio di esperienze, che consenta di migliorare le conoscenze e il modello previsto alla lettera a) del presente articolo;



Consiglio Regionale della Campania

- d) propone alla Giunta regionale il programma per i corsi di formazione, previsti dall'articolo 2, comma 3, aggiornandone il contenuto in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- e) effettua la raccolta di dati e il censimento sul territorio regionale delle esperienze maturate.
- 2. La Giunta regionale detta le disposizioni organizzative e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti tra i sanitari e le associazioni che operano nelle strutture ospedaliere.

Art. 7 Fase sperimentale

- 1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e sentita la competente commissione consiliare, individua le strutture ospedaliere in cui introdurre, in via sperimentale, l'attività di terapia del sorriso.
- 2. Terminata la fase di sperimentazione, di durata non inferiore a dodici mesi, i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, ove è stata introdotta l'attività di terapia del sorriso, presentano alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e alla Giunta Regionale una relazione sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.
- 3. Conclusa la fase di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2, spetta alla Giunta Regionale stabilire, sulla base delle relazioni prodotte, se introdurre l'attività di terapia del sorriso presso le strutture ospedaliere del territorio della Regione Campania.

Art. 8 Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale che trasmette alla competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione degli effetti applicativi della presente legge.

Art. 9. Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in Euro 300.000,00 per l'esercizio 2024, si provvede con le risorse disponibili della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2024 del Bilancio di previsione 2024-2026.
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10. Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.